

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Ordinanza n. 14635 del 06/06/2018

Presidente: Dott. A. Genovese

Consigliere-Relatore: Dott. Antonio Valitutti

Sul ricorso proposto da:

CAREY RALPH, con gli avv.ti Giada Simona Andriolo, Gianbattista Causin, Sergio Cosmai e Giampiero Ghelardini (ricorrente),

contro

NEDUASET S.P.A., con gli avv.ti Fabio Lepri e Giuseppe Rossi (controricorrente),

contro

RETI TELEVISIVE ITALIANE-R.T.I. S.P.A., con gli avv.ti Fabio Lepri, Vincenzo Mariconda e Giuseppe Rossi (controricorrente),

contro

COPY S.P.A. e RICCI ANTONIO (intimati),

nonché contro

STONE S.R.L., quale successore di Copy S.p.A., con gli avv.ti Mario Nuzzo e Vincenzo Mariconda (controricorrenti e ricorrenti incidentali),

contro

CAREY RALPH, con gli avv.ti Giada Simona Andriolo, Gianbattista Causin, Sergio Cosmai e Giampiero Ghelardini (controricorrente)

contro

MEDIASET S.P.A. e RETI TELEVISIVE ITALIANE-R.T.I. S.P.A. (intimate).

- I. Il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento l'art. 1 della Legge n. 633 del 1941, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 della Legge citata; di modo che un'opera dell'ingegno riceve protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore. Ne consegue che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, come tali ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia. La pedissequa imitazione, o la sostanziale riproduzione – accompagnata da differenze di mero dettaglio volte a mascherarla – di un'opera che presenti caratteri di creatività, si traduce nell'illecita lesione dei diritti morali e patrimoniali sulla stessa spettanti a colui che ne è autore (1).

- II. La creatività non è costituita dall'idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di guisa che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione. Ne consegue che la mera riproduzione dell'idea di un'opera letteraria o artistica che presenti, a sua volta, i caratteri della creatività e della novità, non integra di per sé un'ipotesi di plagio, potendo, per converso, costituire, a sua volta, espressione della creatività soggettiva del suo autore – sebbene ispirata dall'opera originaria – e trovare pertanto, anch'essa protezione. A patto che la seconda creazione si limiti a trarre dalla prima ispirazione e spunti ideativi, traducendosi in una riproduzione soggettivamente diversa e sostanzialmente nuova della stessa idea di opera, senza dare vita, invece, ad un non autorizzato “rifacimento sostanziale dell'opera originaria”, o ad una non consentita rielaborazione imitativa dell'opera stessa (art. 4 della Legge n. 633 del 1941). In altri termini, un'opera “derivata”, per essere tutelabile nei limiti della rielaborazione di quella originaria, deve essere, a sua volta, dotata dei suindicati requisiti della creatività e della novità. Ciò che rileva, dunque, non è la possibilità di confusione tra due opere, alla stregua del giudizio d'impressione utilizzato in tema di segni distintivi dell'impresa, ma la riproduzione illecita di un'opera da parte dell'altra, ancorché camuffata in modo tale da non rendere immediatamente riconoscibile l'opera originaria, ovvero la mera rielaborazione – non autorizzata – di quest'ultima, scevra da un apprezzabile apporto creativo soggettivo, tale da dare vita ad un'opera sostanzialmente nuova (2).
- III. Il “plagio semplice o mero plagio” – significativamente definito “l'*alter ego* dell'originalità” – designa l'appropriazione totale o parziale (art. 19, 2° comma, della Legge n. 633 del 1941), mediante pedissequa imitazione o riproduzione, di un'opera dell'ingegno altrui – avente i requisiti suesposti della creatività e rientrante in uno dei tipi previsti dall'art. 1 – che si voglia far passare per propria, in netto contrasto con quanto stabilisce l'art. 6 della stessa legge. La “contraffazione” consiste, invece, nella sostanziale riproduzione dell'opera originale, con differenze di mero dettaglio che sono frutto, non di un apporto creativo, bensì del mascheramento della contraffazione stessa, al fine di farla apparire inesistente. Nell'uno e nell'altro caso si determina la conseguenziale violazione dei diritti patrimoniali connessi al diritto di sfruttamento esclusivo dell'opera previsti dagli artt. 12 e ss., oltre che del diritto alla tutela della paternità della stessa (3).
- IV. Il riconoscimento dell'apporto creativo dell'opera derivata da quella originaria, che tuttavia si traduca – non nel porre in essere un'opera originale ed individuale ispirata da quest'ultima – bensì nell'abusiva e non autorizzata rielaborazione della stessa, sia pure in una forma dotata di una propria novità e creatività, in violazione degli artt. 4 e 18 della Legge n. 633 del 1941,

integra la fattispecie del c.d. “plagio evolutivo”, produttivo della lesione del diritto patrimoniale e morale di autore (4).

- V. L’opera derivata, cui l’art. 4 della Legge 22 aprile 1941, n. 633, conferisce autonoma tutela, attribuendo al suo autore un diritto esclusivo morale e di utilizzazione economica, che può essere violato dalla rielaborazione non autorizzata, si caratterizza, dunque, per un’elaborazione creativa – ma abusiva – dell’opera originale e si differenzia, pertanto, dalla contraffazione, che consiste nella riproduzione dell’opera prima con differenze di mero dettaglio, come tali scerve di apporto creativo e dirette solo a nascondere la contraffazione. Ne consegue che lo sfruttamento dell’opera derivata, senza la preventiva autorizzazione dell’autore di quella originaria, dà diritto a quest’ultimo ad ottenere il risarcimento del danno, che legittimamente può essere determinato, in via equitativa, applicando il c.d. principio di reversione degli utili, cioè quantificando il pregiudizio in una quota parte dei proventi realizzati dal titolare dell’opera derivata a seguito del suo sfruttamento (5).
- VI. In tema di diritto d’autore, la fattispecie del plagio di un’opera altrui non è data soltanto dal “plagio semplice o mero plagio” e dalla “contraffazione” dell’opera tutelata ma anche dal c.d. “plagio evolutivo”, che costituisce un’ipotesi più complessa del fenomeno plagiario in quanto integra una distinzione solo formale delle opere comparate, sicché la nuova, per quanto non sia pedissequamente imitativa o riproduttiva dell’originaria, per il tratto sostanzialmente rielaborativo dell’intervento eseguito su quest’ultima, si traduce non già in un’opera originale ed individuale, per quanto ispirata da quella preesistente, ma nell’abusiva e non autorizzata rielaborazione di quest’ultima, compiuta in violazione degli artt. 4 e 18 della Legge n. 633 del 1941 (6).



14635.18

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

C.I.


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

FRANCESCO A. GENOVESE	Presidente
CARLO DE CHIARA	Consigliere
ANTONIO VALITUTTI	Consigliere - Rel.
LAURA TRICOMI	Consigliere
GIULIA IOFRIDA	Consigliere

Diritto d'autore.

Ud. 08/03/2018 CC
Cron. 14635
R.G.N. 22715/2014



ORDINANZA

sul ricorso 22715/2014 proposto da:

Carey Ralph, elettivamente domiciliato in Roma, Via F. Coletti n.32, presso lo studio dell'avvocato Ghelardini Giampiero, rappresentato e difeso dagli avvocati Andriolo Giada Simona, Causin Gianbattista, Cosmai Sergio, giusta procura speciale del 18.9.2014 per Notaio Jean M. Erhardt Official Seal di Dupage - Stato dell'Illinois (USA), con apostilla dell'AIA n.S014SR10350 del 19.9.2014 a firma del Segretario di Stato Jesse White;

-ricorrente -

contro

Mediaset S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Pompeo Magno n.2, presso lo studio dell'avvocato Lepri Fabio, che la rappresenta e difende

OPD
451
2018

unitamente all'avvocato Rossi Giuseppe, giusta procura a margine del controricorso;

-controricorrente -

contro

Reti Televisive Italiane -R.T.I. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Pompeo Magno n.2, presso lo studio dell'avvocato Lepri Fabio, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Mariconda Vincenzo, Rossi Giuseppe, giusta procura a margine del controricorso;

-controricorrente -

contro

Copy S.p.a., Ricci Antonio;

- intimati-



nonchè contro

Stone S.r.l., quale successore di Copy s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, e Ricci Antonio, elettivamente domiciliati in Roma, Via Cassiodoro n.9, presso lo studio dell'avvocato Nuzzo Mario, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato Mariconda Vincenzo, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

-controricorrenti e ricorrenti incidentali -

contro

Carey Ralph, elettivamente domiciliato in Roma, Via F. Coletti n.32, presso lo studio dell'avvocato Ghelardini Giampiero, rappresentato e

difeso dagli avvocati Andriolo Giada Simona, Causin Gianbattista, Cosmai Sergio, giusta procura speciale del 18.9.2014 per Notaio Jean M. Erhardt Official Seal di Dupage – Stato dell'Illinois (USA), con apostilla dell'AIA n.S014SR10350 del 19.9.2014 a firma del Segretario di Stato Jesse White;

-controricorrente -

contro

Mediaset S.p.a., Reti Televisive Italiane – R.T.I. S.p.a.;

- intimate-

avverso la sentenza n. 525/2014 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 06/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/03/2018 dal cons. VALITUTTI ANTONIO;

lette le conclusioni scritte del il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale SALVATO LUIGI che ha chiesto che la Corte, riuniti i ricorsi, rigetti il ricorso principale e dichiari assorbito il ricorso incidentale condizionato.

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 5 novembre 2009, Ralph Carey – muovendo dalla premessa di avere ideato e progettato, nell'anno 1979, il pupazzo denominato Big Red, successivamente acquisito dalla Western Kentucky University, divenuta altresì titolare esclusiva dei diritti di sfruttamento economico dell'opera, ed adottato quale mascotte dalla squadra universitaria di basket – conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, RTI-Reti Televisive Italiane

s.p.a., Copy s.p.a., Antonio Ricci, e Mediaset s.p.a. chiedendo, in via principale, l'accertamento del plagio della propria creazione, perpetrato dai convenuti a decorrere dall'ottobre del 1990, mediante il pupazzo denominato Gabibbo, del tutto simile a Big Red. In via subordinata, l'attore chiedeva l'accertamento dell'elaborazione creativa non autorizzata da parte dei convenuti, con condanna dei responsabili al risarcimento dei danni tutti – patrimoniali e non patrimoniali – subiti.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 4145/2012, accoglieva la domanda, accertando «che il pupazzo denominato Gabibbo costituisce plagio evolutivo del pupazzo denominato Big Red creato da Ralph Carey», e condannando i convenuti – fatta eccezione per Mediaset s.p.a., della quale dichiarava il difetto di legittimazione passiva – al risarcimento dei danni in favore dell'attore, quantificati in Euro 200.000,00, oltre interessi legali.

2. Con sentenza n. 525/2014, depositata il 6 febbraio 2014, la Corte d'appello di Milano accoglieva il gravame proposto da Copy s.p.a., Antonio Ricci, RTI s.p.a. e Mediaset, ed – in totale riforma della sentenza di prime cure – rigettava le domande tutte proposte in giudizio dal Carey. La Corte territoriale riteneva insussistente sia il plagio, inteso come pedissequa riproduzione dell'opera originaria, sia il cd. plagio evolutivo, rinvenendo nel pupazzo italiano, successivamente creato, «un gradiente di originalità creativa tale da farne comunque un'opera differente».

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto, quindi, ricorso Ralph Carey nei confronti della RTI-Reti Televisive Italiane s.p.a., della Copy s.p.a., di Antonio Ricci, e di Mediaset s.p.a., sulla base di quattro motivi. I resistenti RTI s.p.a., Mediaset s.p.a., Stone s.r.l. (quale successore di Copy s.p.a., in forza di atto di fusione per

incorporazione) ed Antonio Ricci hanno replicato con controricorso, contenente altresì, quello degli ultimi due, ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi, al quale il Carey ha resistito con controricorso ai sensi dell'art. 371, quarto comma, cod. proc. civ.

4. Le parti tutte hanno depositato memorie ex art. 380 bis. 1. Cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Deve preliminarmente dichiararsi l'inammissibilità del ricorso principale proposto da Ralph Carey nei confronti di Mediaset s.p.a.

1.1. Ed invero, va osservato che la dichiarazione di carenza di legittimazione passiva, operata dal giudice di primo grado, configura una statuizione di rigetto della domanda nei confronti di detta società, suscettibile di passare in giudicato se non tempestivamente impugnata (Cass., 29/04/2015, n. 8693; Cass., 22/07/2004, n. 13766).

1.2. Nel caso di specie – come si evince dall'esame della sentenza di appello – la statuizione di rigetto della domanda nei confronti di Mediaset non risulta impugnata da nessuna delle altre parti, per cui l'estromissione della stessa dal giudizio deve ritenersi definitiva per intervenuta formazione del giudicato interno. Ne consegue che il ricorso per cassazione proposto dal Carey deve essere dichiarato inammissibile solo nei riguardi di tale intimata, dovendo il suo esame proseguire in riferimento alle altre parti.

2. Passando, quindi, all'esame del ricorso principale, relativamente alle parti passivamente legittimate, va esaminata, in via pregiudiziale, l'eccezione di giudicato esterno, proposta dal P.G. e fatta propria dalla R.T.I. s.p.a. in memoria, per essersi questa Corte già pronunciata sulla vicenda, con la sentenza n. 503 dell'11/01/2017.

2.1. Ebbene, va osservato, al riguardo, che – secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità – l'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone che tra la precedente causa e quella in atto vi sia identità di parti, oltre che di «*petitum*» e di «*causa petendi*» (Cass., 17/11/2017, n. 27348; Cass., 24/03/2014, n. 6830; Cass., 27/01/2006, n. 1760).

2.1.1. Nel caso di specie, va – per contro – anzitutto rilevato che tra il giudizio definito con la decisione n. 503/2017 ed il presente non c'è integrale identità di parti, essendo il primo di essi intercorso tra soggetti (Western Kentucky University, Crossland Enterprises Inc., quale licenziataria esclusiva di Big Red, Giochi preziosi s.p.a., Fininvest s.p.a. e Adfra s.r.l.) che non sono parti dell'attuale, successivo, giudizio.

2.1.2. Per quanto concerne, poi, la specifica posizione del ricorrente Ralph Carey, deve considerarsi che nel primo procedimento – conclusosi con la pronuncia n. 503/2017 – il medesimo aveva rivestito la qualità di mero interveniente adesivo dipendente, essendo intervenuto – come si evince dalla predetta sentenza – «per sostenere le ragioni di WKU [Westwrn Kentucky University], CEI [Crossland Enterprises Inc.] ed Adfra [licenziataria della CEI], quali legittimi proprietari dei diritti sulla mascotte».

2.1.2.1. Orbene, va osservato, in proposito, che con l'intervento adesivo dipendente, previsto dall'art. 105, secondo comma, cod. proc. civ., il soggetto non fa valere un autonomo diritto, ma si limita a sostenere le ragioni di una delle parti, sicchè la sua posizione nel processo – che va considerata di parte in senso formale – è subordinata a quella dei soggetti costituenti le parti sostanziali e principali del giudizio, non comportando tale intervento ampliamento

alcuno dell'oggetto del giudizio medesimo. I poteri dell'interventore sono limitati, pertanto, all'espletamento di un'attività accessoria e subordinata a quella svolta dalla parte adiuvata, potendo egli sviluppare le proprie deduzioni ed eccezioni unicamente nell'ambito delle domande ed eccezioni proposte da detta parte.

Ne consegue che, in caso di acquiescenza alla sentenza della parte adiuvata, l'interventore non può proporre alcuna autonoma impugnazione, né in via principale né in via incidentale, salvo che l'impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti alla qualificazione dell'intervento o alla condanna alle spese imposte a suo carico (Cass., 16/11/2006, n. 24370; Cass., 16/02/2009, n. 3734; Cass. Sez. U., 17/04/2012, n. 5992; Cass., 17/04/2012; Cass., 06/02/2018, n. 2818).

In tale – del tutto limitata – posizione formale, l'odierno ricorrente ha, dunque, partecipato al primo giudizio, conclusosi con la citata sentenza n. 503/2017.

2.1.2.2. Ben al contrario, nel presente procedimento, il Carey ha assunto la diversa posizione sostanziale di soggetto che fa valere in giudizio un diritto autonomo, che – in quanto tale – non può ritenersi in alcun modo precluso dal giudicato formatosi nel precedente giudizio, nel quale il medesimo aveva rivestito la posizione di mero interventore *ad adiuvandum* nei confronti delle parti principali.

2.2. Ma vi è di più. Tra i due giudizi vi sono evidenti diversità degli altri due elementi del *petitum* e della *causa petendi*, che impediscono di ritenere sussistente, con riferimento al presente procedimento, la dedotta preclusione da giudicato.

2.2.1. Va – per vero – osservato che il giudicato esterno fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, entro i limiti oggettivi dati dai suoi elementi costitutivi, ovvero della «causa

petendi», intesa come titolo dell'azione proposta, e del bene della vita che ne forma l'oggetto («*petitum*» mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottata («*petitum*» immediato). Ai fini dell'accertamento della preclusione derivante dall'esistenza di un giudicato esterno, pertanto, fondamentale ed imprescindibile risulta, oltre all'identificazione della statuizione contenuta nella precedente decisione, il raffronto della stessa con l'oggetto specifico del processo nell'ambito del quale il giudicato dovrebbe fare stato, e quindi il riscontro dell'esistenza di una relazione giuridica tra i diritti dedotti nei due giudizi. La preclusione da giudicato dev'essere, pertanto, esclusa qualora il successivo giudizio abbia ad oggetto un rapporto giuridico diverso da quello deciso con la sentenza passata in giudicato, e qualora il bene della vita richiesto sia differente (Cass., 05/02/2007, n. 2438; Cass., 30/10/2017, n. 25798).

2.2.2. Nel caso concreto, le società attrici (Adfra e CEI) avevano fatto valere – nei tre gradi del processo conclusosi con la sentenza n. 503/2017 – il diritto di sfruttamento economico dell'opera dell'ingegno Big Red, ed il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali sofferti quali licenziatarie esclusive dell'opera, per effetto dell'utilizzo abusivo della stessa avvenuto con la creazione del pupazzo italiano Gabibbo. Per converso, nel presente giudizio, Ralph Carey, quale creatore di Big Red, ha agito per il riconoscimento del diritto morale d'autore derivante dalla paternità dell'opera, denunciandone il plagio, o – in subordine – l'elaborazione creativa non autorizzata, e chiedendo il risarcimento dei danni, anche non patrimoniali, subiti. Trattasi, all'evidenza, di un secondo giudizio del tutto diverso, per i soggetti, per il *petitum* e per la *causa petendi* da quello precedente, con la conseguenza che, in relazione ad esso, non è ravvisabile preclusione alcuna da giudicato.

2.3. L'eccezione in esame va, pertanto, disattesa.

3. Premesso quanto precede, e passando all'esame del merito del ricorso principale, va rilevato che, con il primo e secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 4, 6, 18 e 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633, 33, comma 2, e 34 del d.lgs. n. 30 del 2005, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.

3.1. Il Carey censura l'impugnata sentenza, anzitutto, nella parte in cui avrebbe erroneamente escluso, al contrario di quanto affermato dal giudice di prime cure, che il Gabibbo integri un vero e proprio plagio del pupazzo americano Big Red, creato da Ralph Carey ed adottato come mascotte dalla squadra di basket della Western Kentucky University (WKU), ritenendo che si tratti di un'opera, a sua volta, pienamente tutelabile in quanto creazione nuova ed originale, sia pure ispirata alla medesima forma esteriore del pupazzo americano, ossia a quella di un grosso e goffo umanoide.

La Corte di merito avrebbe, invero, valorizzato esclusivamente il diverso contesto nel quale si trovano ad operare i due pupazzi (sportivo, quello di Big Red, televisivo, quello di Gabibbo), nonché talune differenze di dettaglio, che non modificherebbero la visione di insieme, tralasciando «l'analisi sistematica degli elementi essenziali del Big Red riscontrabili nel Gabibbo (la forma buffa ed antropomorfa, la bocca larga e il corpo obeso, la personalità spumeggiante» (p. 17 del ricorso), più volte richiamati negli atti difensivi dell'odierno ricorrente. In tal modo operando, il giudice di appello – ad avviso del Carey – avrebbe «compiuto un giudizio in violazione del criterio, riveniente dall'art. 6 [della legge n. 633 del 1941] e dall'orientamento di legittimità e di merito [...], che impone di considerare le caratteristiche essenziali per valutare la

proteggibilità delle opere complesse ed, in particolare, dei personaggi di fantasia» (p. 19 del ricorso).

3.2. La Corte territoriale avrebbe, inoltre, errato – a parere dell'istante – nell'applicare al caso di specie «la regola riveniente dall'art. 33 d.lgs. 30/2005 per verificare il margine di libertà di cui l'autore ha beneficiato nella creazione della sua opera». Nel richiamare il concetto di «crowded art» – con riferimento alla modifica ed elaborazione dell'opera, «in presenza di un panorama di anteriorità sovraffollato» – il giudice di seconde cure avrebbe, invero, omesso di considerare che il concetto in parola appartiene alla normativa sul design e non al diritto di autore, nel quale il concetto giuridico di creatività è ancorato alla «personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 della legge 633/1941» (pp. 20 e 21 del ricorso). Il richiamo al concetto di «crowded art» avrebbe, per contro, comportato, ad avviso dell'esponente, «l'imposizione di un limite alla creatività dell'autore [dell'opera originaria] costituito dall'intero panorama di opere esistenti», laddove – nel diritto di autore – «un'opera dell'ingegno riceve protezione quando sia possibile riscontrare in essa un minimo atto creativo» (p. 21 del ricorso).

La Corte d'appello – ad avviso del ricorrente – avrebbe, per contro, dovuto sviluppare il ragionamento che l'aveva condotta ad individuare in Big Red quelle caratteristiche che lo rendono «unico e degno di protezione: quali i grandi occhi, la bocca larga, il corpo obeso e la personalità ilare e spumeggiante», senza emarginarle – come avrebbe fatto – «fino ad approdare al concetto di «crowded art».

3.3. L'erroneo riferimento alla normativa sul design avrebbe, infine, impedito al giudice di secondo grado di considerare adeguatamente l'istituto della tutela dell'elaborazione creativa non autorizzata, prevista degli artt. 4 e 18 della legge n. 633 del 1941, che se correttamente applicati - nella prospettiva normativa di tutelare il diritto esclusivo dell'autore di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione - avrebbero dovuto indurre la Corte di merito ad «inquadrare l'opera derivata "Gabibbo" in termini di elaborazione dell'opera originale Big Red».

3.4. Le censure sono in parte inammissibili ed in parte fondate, nei limiti che si passa ad esporre.

3.4.1. Va osservato - sul piano dei principi giuridici regolativi della fattispecie concreta - che il carattere creativo e la novità dell'opera, a norma degli artt. 1, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633 - secondo cui «sono protette [...] le opere dell'ingegno a carattere creativo appartenenti alla letteratura, alla musica alle arti figurative, alla architettura, al teatro o alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione» - e 6 della stessa legge - a tenore del quale «il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale» -, sono elementi costitutivi del diritto d'autore sull'opera dell'ingegno. Ed in termini identici a tale ultima norma si esprime, altresì, l'art. 2576 cod. civ.

L'acquisto del diritto di autore si pone, quindi, come fonte dei consequenziali diritti di «protezione dell'utilizzazione economica dell'opera» (cd. diritto patrimoniale di autore), di cui agli artt. 12 e ss. della legge n. 633 del 1941, e di «protezione dei diritti sull'opera a difesa della personalità dell'autore (cd. diritto morale di autore), regolati agli artt. 20 e ss. della legge succitata.

Ne discende che il primo accertamento da compiere, prima ancora di verificare se un'opera possa costituire plagio di un'altra, è la verifica – demandata al giudice di merito, involgendo un giudizio di fatto – se quest'ultima abbia, o meno, i requisiti per beneficiare della protezione richiesta, e ciò sia sotto il profilo della compiutezza espressiva, sia sotto il profilo della novità.

A tal riguardo, deve considerarsi che il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento l'art. 1 della legge n. 633 del 1941, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 della legge citata; di modo che un'opera dell'ingegno riceve protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore. Ne consegue che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, come tali ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia (Cass., 28/11/2011, n. 25173; Cass., 12/03/2004, n. 5089). La pedissequa imitazione, o la sostanziale riproduzione – accompagnata da differenze di mero dettaglio volte a mascherarla – di un'opera che presenti i caratteri della creatività sopra descritti, si traduce, pertanto, nell'illecita lesione dei suindicati diritti morali e patrimoniali sulla stessa spettanti a colui che ne è autore.

3.4.2. Va, dipoi, soggiunto – ed il rilievo assume particolare importanza con riferimento al caso di specie – che la creatività non è costituita dall'idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di guisa che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la

creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione. Ne consegue che la mera riproduzione dell'idea di un'opera letteraria o artistica, che presenti, a sua volta, i caratteri della creatività e della novità, non integra di per sé un'ipotesi di plagio, potendo, per converso, costituire, a sua volta, espressione della creatività soggettiva del suo autore – sebbene ispirata dall'opera originaria – e trovare pertanto, anch'essa protezione. A patto che la seconda creazione si limiti a trarre dalla prima ispirazione e spunti ideativi, traducendosi in una riproduzione soggettivamente diversa e sostanzialmente nuova della stessa idea di opera, senza dare vita, invece, ad un non autorizzato ««rifacimento sostanziale dell'opera originaria», o ad una non consentita rielaborazione imitativa dell'opera stessa (art. 4 della legge n. 633 del 1941). In altri termini, un'opera «derivata», per essere tutelabile nei limiti della rielaborazione di quella originaria, deve essere, a sua volta, dotata dei suindicati requisiti della creatività e della novità.

Ciò che rileva, dunque, non è la possibilità di confusione tra due opere, alla stregua del giudizio d'impressione utilizzato in tema di segni distintivi dell'impresa, ma la riproduzione illecita di un'opera da parte dell'altra, ancorchè camuffata in modo tale da non rendere immediatamente riconoscibile l'opera originaria, ovvero la mera rielaborazione – non autorizzata – di quest'ultima, scevra da un apprezzabile apporto creativo soggettivo, tale da dare vita ad un'opera sostanzialmente nuova (Cass., 27/10/2005, n. 20925; Cass., 12/1/2007, n. 581).

3.4.3. Il quadro giurisprudenziale di riferimento suesposto traccia con chiarezza le coordinate interpretative di fondo da seguire, ai fini della distinzione tra le diverse fattispecie di plagio – «plagio semplice

o mero plagio», «contraffazione» (artt. 1, 6 e 12, primo e secondo comma), «plagio evolutivo» (artt. 4 e 18) – previste dalla legge n. 633 del 1941, e dell'individuazione della relativa disciplina applicabile.

Limitando – al momento – l'esame alle prime due delle suindicate tipologie, va detto che il «plagio semplice o mero plagio» – significativamente definito «l'*alter ego* dell'originalità» – designa l'appropriazione totale o parziale (art. 19, secondo comma, della legge n. 633 del 1941), mediante pedissequa imitazione o riproduzione, di un'opera dell'ingegno altrui – avente i requisiti suesposti della creatività e rientrante in uno dei tipi previsti dall'art. 1 – che si voglia far passare per propria, in netto contrasto con quanto stabilisce l'art. 6 della stessa legge. La «contraffazione» consiste, invece, nella sostanziale riproduzione dell'opera originale, con differenze di mero dettaglio che sono frutto, non di un apporto creativo, bensì del mascheramento della contraffazione stessa, al fine di farla apparire inesistente (Cass. n. 20925/2005).

Nell'uno e nell'altro caso si determina la conseguenziale violazione dei diritti patrimoniali connessi al diritto di sfruttamento esclusivo dell'opera, previsti dagli artt. 12 e ss., oltre che del diritto alla tutela della paternità della stessa.

3.4.4. Premesso quanto precede, va rilevato che, nel caso concreto, la Corte milanese – facendo corretta applicazione di tali principi alla fattispecie del «plagio semplice» – ha anzitutto accertato, sulla base degli atti di causa, che il pupazzo denominato Big Red, per le sua *vis* comica, per le sue fattezze esteriori («i grandi occhi a palla sormontati da sopracciglia scure e spesse, la bocca larga che attraversa tutta la grandezza della sua grande testa a campana, il corpo obeso in forma di sacco»), e per la «personalità

ilare e spumeggiante» attribuitagli dal suo autore, presenta caratteristiche che «ne fanno un'opera pantomimica meritevole di tutela ai sensi della legge sul diritto di autore» (p. 10 della sentenza di appello).

3.4.5. E tuttavia, il giudice di appello ha – al contempo – escluso che il personaggio successivamente creato in Italia, denominato Gabibbo, fosse idoneo ad integrare una forma di «plagio semplice» o di «contraffazione». E ciò per diversi ordini di ragioni.

3.4.5.1. In primo luogo, sotto il profilo della «forma esteriore», la Corte territoriale ha accertato che, quantunque a Big Red – come dianzi detto – debba attribuirsi un certo grado di originalità, sufficiente a renderlo meritevole di tutela, nondimeno esso concreta la realizzazione di un'idea che può trovare – ed in concreto ha trovato – una pluralità di forme di espressione, tutte del pari creative e meritevoli di tutela, risultanti dall'assemblaggio di forme elementari e stilizzate già da tempo esistenti. Sotto tale profilo, è evidente che il richiamo, operato dalla Corte d'appello, alla cd «crowded art» è stato operato – peraltro senza richiamo alcuno all'art. 33 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – al solo fine di evidenziare, in conformità alle affermazioni di principio succitate, che Big Red era solo una delle tante, differenti, forme di espressione soggettiva dell'idea unica di creazione di un pupazzo umanoide animato, dinamico e dotato di notevole vis comica. Il che comporta che anche successive, diverse, forme di attuazione di quell'idea, che presentino tratti individualizzanti, specifici e distintivi rispetto alle precedenti, devono considerarsi lecite espressioni di creatività.

Del resto, anche con riferimento specifico al modello o design che presenti carattere individuale (ex art. 33 del decreto cit., che riproduce sostanzialmente l'art. 6 del Regolamento UE n. 6/2002), la

Corte di Lussemburgo ha stabilito che un disegno o modello presenta tale carattere quando l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato – per tale intendendosi anche il semplice utilizzatore dotato di una particolare diligenza – differisce in modo significativo dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato in precedenza divulgato al pubblico (Corte Giustizia, 20/10/2011, C-281/10, PepsiCo; Corte Giustizia, 21/9/2017, C-361/15 e C-405/15, Easy Sanitary Solutions BV).

3.4.5.2. Ebbene, nel caso concreto, la Corte territoriale ha accertato – con valutazione in fatto incensurabile in questa sede, se non nei ristretti limiti consentiti dal novellato art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., la cui violazione non è stata, peraltro, neppure dedotta dal ricorrente, con riferimento al punto della decisione in esame – che l'impressione che il Gabibbo può suscitare, già nella forma esteriore, è sensibilmente diversa da quella che può suscitare il personaggio Big Red.

Tra i due pupazzi sussistono, invero, a giudizio del giudice di seconde cure, diverse differenze che danno luogo ad «elementi formali tipici ed esclusivi» del pupazzo Gabibbo nel suo confronto con Big Red»: 1) la statura del Gabibbo è «decisamente inferiore» a quella di Big Red; 2) il Gabibbo presenta una «maggiore larghezza del punto vita [...] che lo rende più tozzo, come del resto più tozzi sono anche gli arti»; 3) i piedi del Gabibbo «sono privi di calzature e decisamente sproporzionati rispetto al corpo», in quanto – a differenza di Big Red che indossa scarpe da ginnastica, perché gli è «richiesto di muoversi o addirittura saltare a bordo del campo» – «nessun gesto atletico si rinviene nell'andatura e nella fisionomia "panciuta" del Gabibbo»; 4) la «pelle» del costume del Gabibbo

«risulta liscia ed omogenea e su di essa viene ad essere apposto il "vestito" del personaggio» (papillon, polsini, ed una sorta di grembiule-camicia), mentre Big Red non ha indosso nulla di tutto questo (p. 12 della sentenza di appello).

3.4.5.3. Sotto il profilo della «dimensione psicologica dei due personaggi», la Corte di merito ha, dipoi, rilevato che, mentre il Gabibbo è connotato da un «forte elemento di "spessore" dato dalla voce, in particolare dalla parlata dialettale genovese», Big Red, invece, «nel ruolo di mascotte muta», si esprime con un linguaggio incentrato del tutto sulla «gestualità corporea», giacchè il suo ruolo – a differenza di quello del Gabibbo, affermatosi «come maschera caricaturale degli effetti distorsivi del mezzo televisivo sulla realtà e come reporter satirico dei vizi comuni della politica e della società italiana» – è quello di «incitare il tifo e intrattenere allegramente il pubblico», muovendosi e addirittura saltando al bordo del campo di basket (pp. 12 e 13 della sentenza di appello).

3.4.6. Ebbene – come ha già affermato questa Corte nel precedente giudizio avente il medesimo oggetto (cfr. Cass., n. 503/2017) – a fronte di tali valutazioni in fatto, diffusamente ed adeguatamente motivate, volte ad escludere la sussistenza di un «mero plagio», le censure (violazione e falsa applicazione di legge) che il ricorrente muove in questa sede, «tendono in realtà a prospettare una diversa interpretazione delle emergenze processuali, chiedendo a questa Corte di effettuare un non consentito accertamento in punto di fatto, in tal modo investendo inammissibilmente il merito della decisione» (Cass. n. 503/2017).

E non può revocarsi in dubbio che sia inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando il ricorrente, in realtà, ad una rivalutazione

dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., 04/04/2017, n. 8758).

3.4.7. Per tutte le ragioni che precedono, pertanto, le censure in esame, limitatamente ai profili concernenti il «plagio semplice» e la «contraffazione», non possono trovare accoglimento.

3.5. A diversa conclusione devesi, per contro, pervenire per quanto concerne il profilo attinente al cd. «plagio evolutivo», la cui sussistenza – dedotta dal Carey fin dal primo grado del giudizio – aveva trovato positivo riscontro nella decisione di prime cure. Sul punto la Corte d'appello si è, per contro, limitata ad escluderne l'esistenza, sostanzialmente rinviando ai caratteri di originalità riscontrati nel Gabibbo, che ne farebbero un'opera diversa rispetto a Big Red. Tale affermazione è certamente errata, per i motivi che si esporranno unitamente alle considerazioni relative al terzo e quarto motivo di ricorso, che – in quanto strettamente connessi alla censura in esame – è opportuno trattare unitamente all'ultima parte del secondo motivo (precedente par. 3.3.).

4. Con il terzo e quarto motivo di ricorso, Ralph Carey denuncia, invero, l'omesso esame circa un fatto decisivo per la controversia e la violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 e 2735 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.

4.1. Il ricorrente si duole – con espresso riferimento alla «verifica delle modifiche ed elaborazioni effettuate sul Big Red», ad opera dell'inventore del Gabibbo – del fatto che la Corte d'appello non abbia tenuto conto di una serie di elementi probatori in atti (foto, video, articoli di giornale, ecc.), in essi comprese le dichiarazioni di natura confessorie rese dal Ricci e dal Cardarelli (rispettivamente l'autore ed il mimo del Gabibbo), dai quali sarebbero emersi fatti

decisivi della controversia che – se valutati – avrebbero indotto la Corte a ritenere sussistente, quanto meno, il dedotto plagio evolutivo.

4.2. I motivi secondo, par. 3.3., terzo e quarto sono fondati e vanno accolti.

4.2.1. Come si è dianzi rilevato, il riconoscimento dell'apporto creativo dell'opera derivata da quella originaria, che tuttavia si traduca – non nel porre in essere un'opera originale ed individuale ispirata da quest'ultima (Cass., 10/03/1994, n. 2345) – bensì nell'abusiva e non autorizzata rielaborazione della stessa, sia pure in una forma dotata di una propria novità e creatività, in violazione degli artt. 4 e 18 della legge n. 633 del 1941, integra la fattispecie del cd «plagio evolutivo», produttivo della lesione del diritto patrimoniale e morale di autore. A tal riguardo, questa Corte ha – invero – osservato che l'utilizzazione, da parte degli autori, di una composizione costituente «elaborazione», sebbene di carattere creativo, di un'opera originaria, protetta in modo distinto rispetto a quest'ultima, ai sensi degli artt. 4 e 18 della legge 22 aprile 1941 n. 633, può configurare violazione del diritto morale e patrimoniale dell'autore dell'opera originaria, ove difetti il consenso dello stesso, quando, rispettivamente, non sia stato enunciato nelle forme d'uso il nome dell'autore dell'opera originaria, o sia stato esercitato il diritto esclusivo sull'opera derivata con pregiudizio di quello corrispondente sull'opera originaria (Cass., 05/09/1990, n. 9139; Cass. n. 20925/2005).

L'opera derivata, cui l'art. 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633, conferisce autonoma tutela, attribuendo al suo autore un diritto esclusivo morale e di utilizzazione economica, che può essere violato dalla rielaborazione non autorizzata, si caratterizza, dunque, per



un'elaborazione creativa – ma abusiva – dell'opera originale e si differenzia, pertanto, dalla contraffazione, che consiste nella riproduzione dell'opera prima con differenze di mero dettaglio, come tali scevre di apporto creativo, e dirette solo a nascondere la contraffazione. Ne consegue che lo sfruttamento dell'opera derivata, senza la preventiva autorizzazione dell'autore di quella originaria, dà diritto a quest'ultimo ad ottenere il risarcimento del danno, che legittimamente può essere determinato, in via equitativa, applicando il cd. principio di reversione degli utili, cioè quantificando il pregiudizio in una quota parte dei proventi realizzati dal titolare dell'opera derivata a seguito del suo sfruttamento (Cass., 03/06/2015, n. 11464).

4.2.2. Con riferimento al caso di specie va – per intanto – osservato che l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass., 27/11/2014, n. 25216; Cass., 11/04/2017, n. 9253; Cass., 04/10/2017, n. 23238). Ebbene, debesi intendere per «fatto» non una «questione» o un «punto» della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo), od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo (Cass., 08/09/2016, n. 17761).

4.2.3. Orbene, l'impugnata sentenza – dopo avere escluso la sussistenza, nella specie, del «mero plagio», ossia della pedissequa imitazione o contraffazione dell'opera originale – si è limitata ad affermare con riferimento al cd «plagio evolutivo», oggetto della domanda subordinata del Carey, che anch'esso sarebbe da escludere, dal momento che anche il personaggio Gabibbo «riflette un gradiente di originalità creativa tale da farne comunque un'opera differente», pervenendo, in tal modo, alla laconica conclusione secondo cui «ogni ulteriore questione deve considerarsi assorbita» (p. 13). L'affermazione – erronea in diritto, non essendo idoneo ad escludere, come dianzi detto, il «plagio evolutivo» la mera originalità creativa dell'opera derivata, in assenza del consenso alla rielaborazione dell'opera principale – si traduce, altresì, nell'omessa considerazione di un fatto decisivo per la controversia, ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 5, cod. proc. civ.

Il Carey ha dedotto, invero, che – quanto meno gli articoli dei giornali – erano tali da evidenziare l'esistenza di vere e proprie dichiarazioni confessorie stragiudiziali, rese dall'inventore e dal mimo del Gabibbo, circa il fatto che quest'ultimo costituiva una riproduzione evolutiva del personaggio Big Red. Il Ricci aveva, infatti, dichiarato a Novella 2000 – in un'intervista del 16 febbraio 1991 – di avere «adottato» Big Red, «povero diavolo che faceva la mascotte in una squadra di basket del Kentucky», facendolo diventare un divo della televisione e della canzone. Ed alla domanda di Novella 2000: «così l'hai importato?», il Ricci rispondeva: «Sì Big Red è diventato Gabibbo».

Tali dichiarazioni venivano, successivamente, sostanzialmente confermate, alla rivista Epoca, nel 1995, dal Cardarelli, mimo di

Gabibbo, il quale affermava «di essere a conoscenza del fatto che quest'ultimo "è stato comprato in America"».

4.2.4. Orbene, è del tutto evidente che – attraverso il riferimento alle interviste rese dal Ricci e dal Cardarelli ai giornali suindicati – il ricorrente ha chiaramente allegato nel processo di merito (ne dà atto la stessa sentenza di appello) un fatto secondario (le dichiarazioni confessorie del Ricci e del Cardarelli), in funzione di prova del fatto principale, costituito dal plagio evolutivo, a suo avviso posto in essere con la realizzazione del pupazzo italiano, costituente una progressiva evoluzione, sul piano creativo, del personaggio inventato negli Stati Uniti. A tal riguardo, va osservato che la confessione stragiudiziale, come mezzo di prova, è diretta proprio a veicolare nel processo un fatto storico dubbio, in riferimento al quale la dichiarazione del confitente è destinata a fare chiarezza (Cass., 30/09/2016, n. 19554).

4.2.5. Senonchè, nel caso di specie, l'impugnata sentenza, pur menzionando espressamente (p. 4) il fatto – certamente decisivo per la controversia – delle interviste rese ai giornali dall'inventore di Gabibbo e dal mimo che lo ha animato, nella quali si ammetteva esplicitamente che quest'ultimo era – in definitiva – la copia evoluta di Big Red, ricavata mediante la rielaborazione dei suoi connotati somatici caratterizzanti, ne ha del tutto omesso l'esame ai fini della decisione, incorrendo, così, nella denunciata violazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., oltre che dell'art. 2735 cod. civ.

4.3. Le doglianze vanno, di conseguenza, accolte.

5. Restano assorbiti i due motivi di ricorso incidentale proposti dalla Stone s.r.l. e dal Ricci, aventi ad oggetto la presunta omessa motivazione, da parte del giudice di appello, circa la mancanza di prove da parte di Ralph Carey della sua paternità della forma evoluta

di Big Red, per la quale ha agito in giudizio, nonché la non tutelabilità di Big Red per mancanza di creatività. Si tratta di questioni sulle quali il giudice di seconde cure si è ampiamente soffermato (pp. 7-10), e che – per eventuali profili ritenuti assorbiti dalla Corte d'appello – vanno demandate all'esame del giudice di rinvio (cfr., *ex plurimis*, Cass., 10/12/2009, n. 25821; Cass., 25/05/2010, n. 12728; Cass., 16/12/2011, n. 27157; Cass., 05/01/2017, n.134).

6. L'accoglimento del secondo, nei limiti suindicati, terzo e quarto motivo di ricorso comporta la cassazione dell'impugnata sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame del merito della controversia, facendo applicazione dei seguenti principi di diritto:

«In tema di diritto d'autore, la fattispecie del plagio di un'opera altrui non è data soltanto dal «plagio semplice o mero plagio» e dalla «contraffazione» dell'opera tutelata ma anche dal cd. «plagio evolutivo», che costituisce un'ipotesi più complessa del fenomeno plagiario in quanto integra una distinzione solo formale delle opere comparate, sicché la nuova, per quanto non sia pedissequamente imitativa o riproduttiva dell'originaria, per il tratto sostanzialmente rielaborativo dell'intervento eseguito su quest'ultima, si traduce non già in un'opera originale ed individuale, per quanto ispirata da quella preesistente, ma nell'abusiva e non autorizzata rielaborazione di quest'ultima, compiuta in violazione degli artt. 4 e 18 della legge n. 633 del 1941»;

«In tema di prove, la confessione stragiudiziale è diretta a veicolare nel processo un fatto storico dubbio, in riferimento al quale la dichiarazione del confitente è destinata a fare chiarezza, sicché essa

va valutata dal giudice di merito ai fini dell'accertamento del cd. "plagio evolutivo"».

7. Il giudice di rinvio provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso principale proposto nei confronti di Mediaset s.p.a.; accoglie il secondo, nei limiti di cui in motivazione, terzo e quarto motivo del medesimo ricorso proposto contro le altre parti, e dichiara inammissibili il primo e, nel resto, il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti; rinvia la causa alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Così deciso in Roma il 08/03/2018.

Il Presidente

Francesco C. Giovanni

